
Cambia il regime tariffario nel settore trasporti funebri

di Daniele Fogli

Per l'anno 1992 la normativa di finanza locale è contenuta nel D.L. 17/3/1992 n. 233 (G.U. n. 68 del 21/3/1992).

Il settore funerario è interessato oltre che dalle norme di carattere più generale valide per tutti i servizi pubblici a domanda individuale, da quanto specificamente previsto all'art. 15/4.

Difatti l'art. 15/4 del citato D.L. 233/92 prevede l'estensione al servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'art. 16 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della disposizione di cui al 3° comma dell'art. 14 del D.L. 415/1989.

In sostanza, le tariffe dei servizi di trasporto funebre, a decorrere dal 1992, seguiranno la stessa normativa per il servizio degli acquedotti e quindi copertura in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi complessivi di gestione.

Per il rispetto di tale disposto di legge potrà derogarsi dalla direttiva CIP sui prezzi e tariffe amministrative emanata in applicazione, dell'art. 17/1 della legge 28/2/1986 n. 41, la quale per l'anno 1992 è la n. 28/1991 del 14/11/1991.

L'entrata in vigore di detta norma è dal 21/3/1992.

Conseguentemente i Comuni dovranno rivedere la misura delle tariffe di trasporto funebre, sulla scorta dei criteri di definizione dei costi complessivi di gestione.

L'art. 15/1 affida ad un decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro del Tesoro, sentite ANCI, UPI, UNCEM, il compito di stabilire i criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale (tra cui i trasporti funebri, le onoranze funebri, la illuminazione votiva) e le modalità per la loro pubblicazione annuale. Fino a tale data continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dall'art. 14/4 del citato D.L. 415/1989 e cioè: oneri diretti ed indiretti di personale, le spese di acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, ed eventuali successive modifiche.

I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla

tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 233 del 1992 le certificazioni inerenti il rispetto delle percentuali minime di copertura dei costi dovranno essere trasmesse alle Prefetture entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 per il successivo inoltro al Ministero dell'Interno.

Le modalità delle suddette certificazioni saranno stabilite entro il 31 ottobre 1992 con apposito decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province d'Italia.

Occorre prestare la massima attenzione al rispetto dei limiti minimi di copertura, cui è connessa una sanzione.

Infatti l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 233 del 1992, impongono a Province e Comuni la restituzione della parte di fondo perequativo pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991 e corrisposto in via provvisoria per il 1992 in attesa che gli enti dimostrino appunto la copertura minima dei costi.

Per la applicazione della norma di che trattasi è opportuno specificare che essa si riferisce unicamente e distintamente ai trasporti funebri a pagamento di cui all'art. 16 del DPR 285/90, cioè "quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali".

Si ricorda, a tal proposito, che è opportuno modificare il regolamento di polizia mortuaria Comunale per avere una precisa distinzione fra onerosità e gratuità del servizio, qualora ciò non fosse già specificato.

Di seguito si riporta uno schema di riferimento per la modifica degli articoli del Regolamento di polizia mortuaria comunale la cui applicazione può rendere meno soggetta a contenzioso la norma di che trattasi:

ARTICOLO XX Trasporti gratuiti e a pagamento

- (1) *I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:*
 - a) *a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. YY, la sosta lungo il percorso;*
 - b) *gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.*
- (2) *I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.*

[oppure:

- (2) *I trasporti funebri a pagamento sono ripartiti in ___ categorie, le cui caratteristiche e servizi erogati risultano dalla tabella allegata al presente Regolamento, del quale forma parte integrante e contestuale.]*
- (3) *Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.*

ARTICOLO YY Fornitura gratuita di feretri

- (1) *Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione o cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.*
- (2) *Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.*

Per concludere si precisa che nella valutazione dell'aliquota minima e massima di copertura dei costi non si comprende nella determinazione dei costi, quelli relativi ai servizi gratuiti di cui all'art. 16/1 lettera b) e art. 19/1 del DPR 285/90, nonchè quelli per raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc., di cui all'art. 19/1 del DPR 285/90.

Nella determinazione dei ricavi dovranno inoltre comprendersi i diritti fissi di cui all'art. 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90. Si tratta rispettivamente di trasporto funebre che l'Amministrazione Comunale consenta di effettuare a privati nel proprio territorio, semprechè il servizio non sia assunto in privativa ai sensi dell'art. 1 n. 8 del T.U. 15/10/1925 n. 2578 e contemporaneamente non sia esercitato dal Comune e del diritto di privativa per trasporto funebre diretto all'esterno del Comune o proveniente dall'esterno.

Dal 1990 (e quindi per il 1992 e anni seguenti se non si modifica la norma) il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale, inteso come insieme dei vari servizi individuati nell'elenco di cui al D.M. Interno del 31.12.1983, dovrà essere coperto in misura non inferiore al 36% per effetto dell'art. 14/1 del D.L. 415/1989.

Sono da ricomprendersi tra questi servizi i trasporti funebri a titolo oneroso, le pompe funebri, l'illuminazione votiva, i servizi funebri in genere, purchè gestiti diretta-

mente dal Comune ad esclusione delle aziende speciali, per le quali in base all'art. 40 del D.P.R. 27.12.1987 n. 902, (successivamente confermato dall'art. 23 della L. 142 del 8/6/1990) il servizio deve essere non in deficit una volta compensati con adeguati trasferimenti i compiti d'istituto svolti per conto dell'Ente Locale.

L'applicazione dell'art. 15/4 del citato D.L. 233/92 è da considerarsi combinata a quella di cui al citato art. 14/1 del D.L. 415/1989.

Infatti poichè i trasporti funebri sono individuati al n. 18 delle diverse categorie di servizi pubblici a domanda individuale elencate con D.M. Interno del 31/12/1983, il costo complessivo di esercizio del servizio a pagamento nonchè i proventi complessivi che da esso derivano, vanno a concorrere alla determinazione dell'aliquota minima di copertura del costo del coacervo dei Servizi pubblici a domanda individuale.

Art. 15 D.L. 17/3/1992 n. 233 Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale Comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM) sono stabiliti criteri per la definizione dei costi dei servizi a domanda individuale e delle modalità per la pubblicazione annuale dei costi stessi.

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal Presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro sentite l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle Province d'Italia (UPI).

3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

4. La disposizione di cui all'art. 14, comma 3, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 viene applicata anche al servizio di trasporto funebre a pagamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.